

**Regolamento**  
**concernente l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi**  
**dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore<sup>1</sup>**  
 (del 27 gennaio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19 del 25 gennaio 2021 (di seguito legge),<sup>2</sup>

**decreta:**

**Competenze del Consiglio di Stato**

**Art. 1** I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato:

- a) stipulare il contratto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
- b) nominare un gruppo consultivo per i compiti di cui all'art. 7 della legge;<sup>3</sup>
- c) aggiornare i settori beneficiari;
- d) definire le percentuali d'aiuto e i contributi massimi ai sensi dell'art. 6 e 6<sup>bis</sup> della legge.<sup>4</sup>

**Competenze della Divisione dell'economia**

**Art. 2** I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell'economia:

- a) stipulare l'accordo con la cooperativa di fideiussione CFSud per la gestione amministrativa delle fideiussioni;
- b) definire tramite direttiva i contenuti minimi e la forma della verifica, che l'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere;
- c) presiedere il gruppo consultivo.

**Competenze dell'Ufficio per lo sviluppo economico e dell'Ufficio dell'amministrazione e del controlling**

**Art. 3** I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio per lo sviluppo economico e all'Ufficio dell'amministrazione e del controlling:

- a) gestire il processo di valutazione delle misure a favore dei casi di rigore e istruire il relativo incarto;
- b) decidere le misure a favore dei casi di rigore;
- c) inoltrare le decisioni concernenti le fideiussioni alla CFSud per la loro gestione amministrativa;
- d) erogare i fondi per le misure a favore dei casi di rigore;
- e) gestire una banca dati delle imprese sostenute;
- f) monitorare il rispetto delle limitazioni di impiego tramite autocertificazioni e controlli a campione;
- g) comminare le sanzioni previste per infrazioni all'art. 12 cpv. 1 della legge.<sup>5</sup>

**Criteri e condizioni**

**Art. 3a<sup>6</sup>** <sup>1</sup>I criteri da rispettare e le condizioni di sostegno per i casi di rigore finanziati da Confederazione e Cantone, per quanto non stabilito a livello federale, sono regolati dal presente regolamento.<sup>7</sup>

<sup>2</sup>I criteri da rispettare e le condizioni di sostegno per i casi di rigore finanziati interamente dalla Confederazione sono regolati dalle norme federali.

**Settori beneficiari**

(art. 3 cpv. 1 lett. a legge)<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Titolo modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>2</sup> Ingresso modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>3</sup> Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>4</sup> Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>5</sup> Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>6</sup> Art. introdotto dal DE 3.3.2021; in vigore dal 5.3.2021 - BU 2021, 83.

<sup>7</sup> Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>8</sup> Nota marginale modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

**Art. 4<sup>9</sup>** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'aiuto per i casi di rigore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della legge le imprese che non sono state oggetto di una decisione di chiusura a partire dal 1° novembre 2020 e che sono attive in uno dei seguenti settori:

- eventi, manifestazioni e intrattenimento;
- viaggi, trasporti terrestri non regolari;
- servizi di alloggio, limitatamente al turismo degli affari e alle strutture senza servizi di ristorazione;
- organizzazione di convegni e fiere;
- lavanderie.<sup>10</sup>

<sup>2</sup>Per essere considerate casi di rigore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della legge, le imprese devono generare almeno il 66% della loro cifra d'affari annuale in relazione ai settori elencati al cpv. 1 o in relazione ai settori oggetto di chiusura.<sup>11</sup>

<sup>3</sup>I settori di un'impresa, chiaramente delimitati mediante una contabilità per settore, che corrispondono a un settore chiuso per ordine delle autorità a partire dal 1° novembre 2020 per almeno 40 giorni e che dimostrano, in 12 mesi consecutivi tra gennaio 2020 e giugno 2021, d'aver perso nei settori chiusi almeno il 40% della cifra d'affari rispetto alla media degli anni 2018 e 2019, possono beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'art. 3 lett. a della legge limitatamente ai settori chiusi, a condizione che l'impresa non sia stata in grado di coprire i costi fissi dei settori chiusi.<sup>12</sup>

### **Chiusura per ordine dell'autorità**

(art. 3 cpv. 1 lett. b legge)<sup>13</sup>

**Art. 5** <sup>1</sup>Non è considerata chiusa per ordine dell'autorità l'impresa che prima di marzo 2020 generava oltre il 66% della cifra d'affari con il commercio online o l'impresa che nel periodo di chiusura ordinata è stata in grado di coprire i costi fissi con i ricavi provenienti segnatamente da forme alternative di vendita o da altri ricavi, al netto dei costi variabili effettivi.

<sup>2</sup>La verifica di cui al cpv. 1 è attestata dall'impresa tramite autocertificazione.

### **Percentuali d'aiuto e cifre massime**

**Art. 6** <sup>1</sup>Le percentuali e le soglie di cui agli art. 6 e 6<sup>bis</sup> della legge sono determinate nell'allegato 1.<sup>14</sup>

<sup>2</sup>Le imprese attive contemporaneamente in più settori beneficiano delle rispettive percentuali. La somma degli aiuti per i singoli settori non può superare il contributo massimo previsto dal settore beneficiario con il limite più alto.

<sup>3</sup>Per essere considerati singoli settori ai sensi del cpv. 2 essi devono generare ciascuno almeno il 20% della cifra d'affari complessiva.

<sup>4</sup>Percentuali aggiuntive per settori specifici sono determinate nell'allegato 2. Le imprese dei settori elencati nell'allegato 2 sono tenute a comprovare, tramite un'autocertificazione specifica, la necessità di un contributo supplementare.<sup>15</sup>

### **Gruppo consultivo**

**Art. 7** Il gruppo consultivo è composto al massimo da 7 membri, incluso il presidente.

### **Informazioni sulla procedura**

**Art. 8** Le informazioni sulla procedura relativa ai casi di rigore sono pubblicate nel sito internet del Cantone.

### **Procedura agevolata**

**Art. 9** Le imprese con una cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi che sono state chiuse per ordine dell'autorità federale o cantonale per almeno 40 giorni a partire dal 1° novembre 2020 e che dispongono di un rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2018 e/o 2019, beneficiano di una procedura agevolata, che prevede:<sup>16</sup>

- a) l'attestazione del rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autocertificazione;

<sup>9</sup> Art. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>10</sup> Cpv. modificato dal DE 10.3.2021; in vigore dal 12.3.2021 - BU 2021, 87.

<sup>11</sup> Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>12</sup> Cpv. introdotto dal DE 3.3.2021; in vigore dal 5.3.2021 - BU 2021, 83.

<sup>13</sup> Nota marginale modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>14</sup> Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>15</sup> Cpv. introdotto dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

<sup>16</sup> Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.

- b) l'invio, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, della richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (di seguito: ordinanza COVID-19 casi di rigore), entro il 15 ottobre 2021.<sup>17</sup>

#### Procedura ordinaria

**Art. 10** Le imprese con una cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi di cui all'art. 4, devono:<sup>18</sup>

- attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autocertificazione;
- rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR che effettuerà le verifiche secondo le direttive emanate dalla Divisione dell'economia;
- inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, entro il 15 ottobre 2021.<sup>19</sup>

#### Procedura per imprese con cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi

**Art. 10a**<sup>20</sup> Le imprese con una cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi devono:

- attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo di autocertificazione;
- rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR, che effettuerà le verifiche previste dall'ordinanza federale secondo le direttive emanate dalla Divisione dell'economia;
- inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, entro il 15 ottobre 2021.<sup>21</sup>

#### Entrata in vigore

**Art. 11** Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.<sup>22</sup>

Pubblicato nel BU **2021**, 49.

Allegato 1<sup>23</sup>  
(art. 6)

#### Percentuale della cifra d'affari considerata per il sostegno e importo massimo

Settore	Contributi a fondo perso		Fideiussione	
	% della cifra d'affari media annua 2018/2019	Limite massimo del contributo in franchi	% della cifra d'affari media annua 2018/2019	Limite massimo della fideiussione in franchi
Ristorazione e bar	10	450'000	15	650'000
Discoteche e sale da ballo	10	450'000	15	650'000
Negozi (compresi baracconisti), mercati all'aperto (tranne alimentare)	6	320'000	11	520'000
Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento	10	450'000	15	650'000

<sup>17</sup> Lett. modificata dal R 18.8.2021; in vigore dal 24.8.2021 - BU 2021, 252; precedente modifica: BU 2021, 155.

<sup>18</sup> Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.

<sup>19</sup> Lett. modificata dal R 18.8.2021; in vigore dal 24.8.2021 - BU 2021, 252; precedente modifica: BU 2021, 155.

<sup>20</sup> Art. introdotto dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.

<sup>21</sup> Lett. modificata dal R 18.8.2021; in vigore dal 24.8.2021 - BU 2021, 252; precedente modifica: BU 2021, 155.

<sup>22</sup> Entrata in vigore: 29 gennaio 2021 - BU 2021, 49.

<sup>23</sup> Allegato modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155; precedenti modifiche: BU 2021, 87 e 123.

**909.110**

Organizzazione di convegni e fiere	13	550'000	18	750'000
Agenzie di viaggio	10	450'000	15	650'000
Trasporti terrestri non regolari	20	750'000	25	1'000'000
Servizi di alloggio (turismo degli affari e strutture senza ristorazione)	13	550'000	18	750'000
Lavanderie	10	450'000	15	650'000
Fornitori I (servizi di catering, fornitura e noleggio di infrastrutture / materiale / macchinari, produzione di bevande, altre attività professionali)	10	450'000	15	650'000
Fornitori II (commercio interaziendale)	6	320'000	11	520'000
Ristoranti e bar che raggiungono i 40 giorni di chiusura ordinata dal 1° novembre 2020 solo a partire dal 19 aprile 2021	5	250'000	10	500'000
Commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli	1	50'000	5	250'000

Allegato 2<sup>24</sup>  
(art. 6)

**Percentuale aggiuntiva**

Settore	Contributi a fondo perso	
	% supplementare rispetto all'allegato 1	Nuovo limite massimo in franchi
Ristorazione e bar senza chiusura stagionale, discoteche e sale da ballo	3	550'000

<sup>24</sup> Allegato introdotto dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.